



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2013  
(OR. en)**

**8222/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0090 (NLE)**

---

---

**COMEM 81  
WTO 87  
COHOM 58  
COTER 35  
ENER 119  
OC 187**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

**Oggetto:** DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione nel consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione, alla creazione di sottocomitati specializzati e all'adozione del loro mandato

**ORIENTAMENTI COMUNI**  
**Termine di consultazione per la Croazia: 30.4.2013**

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in seno al consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione  
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra,  
relativamente all'adozione del regolamento interno del consiglio di cooperazione  
e del comitato di cooperazione, alla creazione di sottocomitati specializzati  
e all'adozione del loro mandato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'articolo 3 della decisione 2012/418/UE del Consiglio, del 21 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra<sup>1</sup>, e in particolare l'articolo 111, paragrafo 3, e l'articolo 112, paragrafo 2 di tale accordo,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 204 del 31.7.2012, pag. 18.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 117 dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra<sup>1</sup> ("accordo"), alcune sue parti sono state applicate provvisoriamente a decorrere dal 1° agosto 2012.
- (2) Occorre porre in essere prima possibile il quadro istituzionale dell'accordo per contribuire alla sua effettiva applicazione.
- (3) A norma dell'articolo 111, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio di cooperazione deve stabilire il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 112 dell'accordo, il consiglio di cooperazione deve essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da un comitato di cooperazione e può decidere di istituire altri sottocomitati o organi speciali in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 204 del 31.7.2012, pag. 20.

*Articolo unico*

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di cooperazione istituito dall'articolo 111 dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, è stabilita per quanto riguarda:
  - l'adozione dei regolamenti interni del consiglio di cooperazione e del comitato di cooperazione e
  - l'istituzione di tre sottocomitati specializzati e l'adozione del loro mandato conformemente ai progetti di decisione n. 1/2013\* e n. 2/2013\*\* del consiglio di cooperazione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di cooperazione possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione n. 1/2013\* e n. 2/2013\*\* del consiglio di cooperazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

\* cfr st 3751/13

\*\* cfr st 3752/13